

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO

Art. 61 D.Lgs. n. 276/2003, riformato dall'art. 1, comma 23, lett. A) della Legge n. 92/2012 e dall'art. 24-bis, comma 7 del D.L. n. 83/2012 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 134/2012)

Il giorno 24 febbraio 2015 in **Venezia-Mestre (Ve)**, presso la Sede della Fondazione di Partecipazione "**CASA DELL'OSPITALITA'**",

T R A

La Fondazione di Partecipazione "**CASA DELL'OSPITALITA'**", con Sede in **VENEZIA-MESTRE (VE) Via Santa Maria dei Battuti N. 1/d**, con **Codice Fiscale 03782700276**, rappresentata dal Signor Giovanni Benzoni, nato a Belluno il 4.4.1945, residente a Venezia, S.Croce, 2310, C.F. BNZGNN45D04A757O, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ,

E

La Signora **Paola Cazzador**, nata a Venezia Mestre (VE), il giorno 19/02/1967, residente a Venezia-Mestre (VE) Via Montessori, 39, Codice Fiscale CZZPLA67B59L736K ,

P R E M E S S O

- che la Fondazione di Partecipazione è stata costituita per volontà del Consiglio Comunale di Venezia con lo scopo di consolidare e sviluppare quanto praticato negli anni 1998-2007 dall'Istituzione Comunale Casa dell'Ospitalità, ritenendo che la Fondazione possa concorrere in modo più adeguato a disegnare il nuovo welfare della città di Venezia con una più articolata politica per i senza dimora.
- Che l'attività della Fondazione Casa dell'Ospitalità è quella di consentire alle persone senza dimora di uscire da situazioni di marginalità, attraverso un percorso personalizzato, liberamente accettato dagli interessati;

- che la Fondazione persegue obiettivi di efficienza ed economicità per rendere rispondente l'azione amministrativa alle esigenze dei disegni progettuali ideati e realizzati a favore degli ospiti;

Tutto ciò premesso:

- 1) La committente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all' art. 61 D.Lgs. n. 276/2003, riformato dall'art. 1, comma 23, lett. A) della Legge n. 92/2012 e dall'art. 24-bis, comma 7 del D.L. n. 83/2012 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 134/2012), conferisce al collaboratore, che accetta, l'incarico di dare esecuzione ad un progetto consistente nella progettazione di un processo di revisione della spesa finalizzato al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività della Fondazione, da realizzarsi mediante l'analisi delle procedure di acquisto e di affidamento a terzi dei servizi e la messa in atto di procedure di controllo della spesa;
- 2) Nell'esecuzione del presente contratto, il collaboratore agirà autonomamente, senza essere soggetto ad alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Committente.
- 3) L'incarico s'intende conferito con inizio dal **24 febbraio 2015** e **termine il 23 febbraio 2017**, esclusa ogni proroga tacita; ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale differimento del termine finale dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti.
- 4) Le parti concordano la facoltà di recedere liberamente dal contratto, anche prima della realizzazione del progetto concordato, con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r con **30 giorni di preavviso**; il recesso potrà avvenire, senza preavviso, anche per giusta causa. Nulla è dovuto in conseguenza della risoluzione anticipata, salvo il rimborso delle spese sostenute dal collaboratore e il compenso relativo al periodo di preavviso, periodo che potrà essere sostituito da un'indennità corrispondente.
- 5) Il collaboratore si obbliga ad eseguire quanto previsto dal presente contratto, a favore del Committente, senza vincolo di esclusiva ma sempre nel rispetto dei criteri di correttezza, buona fede e degli obblighi discendenti dal disposto dell'art. 64, comma 2, del Dlgs 10 Settembre 2003, n. 276.

- 6) Per l'opera pattuita al collaboratore sarà corrisposto un **compenso di Euro 13.000,00 (tredicimila) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali**, da corrispondere in pagamenti trimestrali.
- 7) Il committente prende atto che il collaboratore ha dichiarato di non essere iscritto ad alcun albo professionale e che non ha obblighi d'iscrizione a gestione o casse previdenziali, e che, pertanto, egli provvederà ad inoltrare alla competente Sede **I. N. P. S. "Domanda d'iscrizione alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 Agosto 1995, n. 335"**. Sarà peraltro suo obbligo comunicare, tempestivamente, alla Committente qualunque variazione di tale stato di fatto.
- 8) A seguito di quanto dichiarato dal collaboratore, sarà cura della Committente versare il contributo di cui alla legge n. 335/1995 e rilasciare, nei termini previsti dalla legge, le relative certificazioni.
- 9) La Committente provvederà all'iscrizione del collaboratore all'**I. N. A .I. L.**, ai sensi dell'articolo 5 del Dgls 23 Febbraio 2000, n. 38. Resta fin da ora inteso che il premio dovuto sarà a carico del collaboratore per un terzo e per due terzi a carico del Committente, con la precisazione che, in caso di risoluzione anticipata del contratto, il Committente calcolerà il premio al momento dovuto, trattenendo la quota a carico del collaboratore.
- 10) Le parti si danno reciprocamente atto che, allorquando la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del Committente, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
- 11) Il collaboratore conferma di aver/non aver concesso, con separato atto scritto, il suo consenso per il trattamento dei dati personali di cui al Dlgs n. 196/2003.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni del c.c. di cui agli art. 2222 e ss. ed agli artt. da 61 a 69 del Dlgs 10 Settembre 2003, n. 276.

Venezia, 24 febbraio 2015.

LA COMMITTENTE

IL COLLABORATORE
